



Comune di
Arcore

**REGOLAMENTO
COMMISSIONE CONSULTIVA PER LO SPORT**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 31/3/2022

Sommario

ART. 1 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO	4
ART. 2 – ISTITUZIONE CONSULTA SPORTIVA.....	4
ART. 3 - FINALITÀ	4
ART. 4 - COSTITUZIONE	5
ART. 5 – L’ASSEMBLEA	5
ART. 6 – COMITATO ESECUTIVO	6
ART. 7 – COMPETENZE DELLA CONSULTA.....	6
ART. 8 - CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA E DELL’ESECUTIVO – SEGRETERIA	7
ART. 9 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA CONSULTA E DELL’ESECUTIVO.....	7
ART. 10 – DECADENZA E DIMISSIONI DELLA CONSULTA SPORTIVA.....	8
ART. 11 - INCOMPATIBILITÀ.....	8
ART. 12 – MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO.....	8
ART. 13 – NORME FINALI.....	8

ART. 1 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

1. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
2. l'art. 60 dello Statuto del Comune di Arcore;
3. il Regolamento degli Istituti di Partecipazione Popolare;

ART. 2 – ISTITUZIONE CONSULTA SPORTIVA

In attuazione di quanto stabilito dallo Statuto, il Comune di Arcore favorisce la costituzione di consulte, quale espressione delle esigenze e degli interessi delle organizzazioni e dei gruppi portatori degli interessi diffusi.

Il Comune di Arcore riconosce la funzione sociale dello sport e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.

Secondo questi principi è istituita pertanto la Commissione Consultiva Comunale dello Sport denominata di seguito Consulta.

La Consulta Comunale dello Sport riconosce come essenziale la libertà organizzativa delle associazioni presenti sul territorio e si propone di valorizzarne le espressioni associative, operando al fine di garantire loro il sostegno del Comune.

La Consulta Comunale dello Sport contribuisce alla determinazione delle politiche sportive e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri nel pieno rispetto della differenziazione dei ruoli che assegna unicamente al Consiglio Comunale la funzione d'indirizzo e programmazione.

La Consulta Comunale dello Sport ha sede presso l'Ufficio Sport che garantisce le funzioni di segreteria della Consulta.

La Consulta Comunale dello Sport resta in carica per la durata del Consiglio Comunale e in ogni caso in regime di *prorogatio* fino alla costituzione della nuova.

ART. 3 - FINALITÀ

La Consulta Comunale dello Sport è un organo consultivo, di raccordo, di partecipazione e di confronto tra l'Amministrazione Comunale ed il mondo dello Sport cittadino ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:

- favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale della pratica sportiva, come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, a favore di tutte le fasce d'età e in particolare di quelle giovanili, di persone con disabilità, della terza età per agevolarne l'integrazione sociale;
- favorire il rapporto tra enti di promozione sportiva, associazioni sportive e mondo della scuola e la pianificazione dell'attività di promozione dello sport;
- promuovere ogni tipo di iniziativa volto a combattere l'uso di sostanze considerate dopanti e a favorire attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del loro uso;
- promuovere e sollecitare iniziative ed interventi volti a garantire la sicurezza degli impianti sportivi;
- recepire le istanze provenienti dalle varie realtà sportive ed in particolare da quelle dilettantistiche, facendosene interprete verso le istituzioni e gli organi competenti alla loro risoluzione;

- proporre iniziative atte ad incrementare ogni forma di pratica sportiva, con particolare riguardo a quella giovanile e dilettantistica anche attraverso contatti con i Comuni limitrofi per favorire e coordinare un'eventuale programmazione sportiva a livello intercomunale;
- esprimere - nel rispetto della normativa vigente - un parere preventivo non vincolante circa i criteri e le modalità da adottarsi per l'assegnazione degli impianti e sulle tariffe degli stessi;
- suggerire proposte da sottoporre all'esame dell'Amministrazione sulla base degli indirizzi generali fornito dal Consiglio Comunale sulle tematiche di carattere sportivo;
- promuovere dibattiti, conferenze, tavole rotonde su temi e fatti di carattere sportivo di interesse locale e generale intensificando i rapporti con la stampa sportiva e con i media;
- promuovere le manifestazioni sportive di interesse locale, Provinciale, Regionale. Nazionale ed Internazionale;
- collaborare con i vari sodalizi sportivi per la buona riuscita di manifestazioni sportive da loro organizzate;
- promuovere proposte formative e culturali, anche in collaborazione con gli Organismi Centrali (es. CONI) indirizzate in particolare ad allenatori e dirigenti sportivi per qualificare gli interventi educativi e tecnici, soprattutto quelli rivolti ai settori giovanili.

La Consulta Comunale dello Sport esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sulle materie di propria competenza, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto comunale.

ART. 4 - COSTITUZIONE

Costituiscono gli Organi della Consulta Comunale dello Sport:

- l'Assemblea;
- l'Esecutivo.

ART. 5 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da:

- i soggetti, senza fine di lucro, che abbiano sede ed operino da almeno un anno nel territorio comunale nell'ambito dell'educazione/promozione motoria e sportiva e che siano iscritti all'Albo delle Associazioni riconosciute dal Comune di Arcore.
- il Sindaco, che ne fa parte di diritto o suo delegato;
 - L'Assessore allo Sport o il Consigliere Delegato;*
- un rappresentante della maggioranza e un rappresentante della minoranza nominati dal Consiglio Comunale, anche al di fuori dei membri del Consiglio Comunale medesimo.
La scelta potrà ricadere su cittadini arcovesi, che abbiano interesse e siano competenti in materia sportiva, a seguito della valutazione di curricula che dovranno pervenire all'ufficio Sport, entro i termini che saranno di volta in volta stabiliti *ed esplicitati da un apposito bando, comunicato alla cittadinanza, che dovrà prevedere anche i criteri di valutazione dei curricula;*
- un rappresentante dei Comitati di Frazione;
- un rappresentante per ogni istituzione scolastica statale o non statale presente sul territorio;
- un rappresentante (presidente o suo delegato) per ogni Società/Associazione sportiva operante nel territorio di Arcore con un'attività sportiva espletata in modo continuativo a livello agonistico, formativo ed amatoriale;

Ciascun Ente comunica all'Ufficio Sport il nominativo del proprio rappresentante in seno alla Consulta.

- I componenti dell'Assemblea eleggono il Presidente e il Vicepresidente, designandolo fra i componenti stessi, con scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea presiede anche l'Esecutivo. Gli Organi Politici non possono concorrere alla Presidenza e Vice Presidenza.

- Possono entrare a far parte dell'Assemblea i rappresentanti di nuovi Enti che abbiano i requisiti richiesti dal presente regolamento. Le Associazioni e le Società sportive possono far pervenire domanda di partecipazione al Comune Ufficio Sport. La domanda dovrà contenere, altresì, l'indicazione della persona designata alla rappresentanza.
- L'accoglimento delle domande di cui al comma precedente è rimesso all'Assemblea. Ai fini dell'istruttoria delle domande il Presidente può avvalersi dell'operato di funzionari o dipendenti comunali. La decisione dell'Assemblea della Consulta, espressa a maggioranza dei presenti, è inappellabile.
- Nessuno può essere designato a rappresentare più d'uno dei soggetti presenti nella Consulta.
- Ogni organismo membro dell'Assemblea può revocare e sostituire in ogni momento il proprio rappresentante, dandone tempestiva comunicazione scritta al Presidente della Consulta.
- Le dimissioni dei componenti della Consulta diventano irrevocabili al momento della presentazione delle stesse all'Ufficio Sport del Comune.
- Le Associazioni che cessano di svolgere la propria attività nel territorio comunale decadono automaticamente dalla partecipazione alla Consulta.
- Non è previsto alcun emolumento nei confronti dei componenti della Consulta.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Consulta, esclusivamente a titolo consultivo e senza diritto di voto, specialisti della problematica da trattare che operino in modo continuativo in organismi Federali e/o Enti di promozione sportiva e comunque sotto l'egida del CONI.

ART. 6 – COMITATO ESECUTIVO

Al fine di snellire e supportare le attività proprie della Consulta nell'esercizio dei compiti propositivi e consultivi, la stessa elegge al proprio interno un Esecutivo di 11 membri, compreso il Presidente.

L'Esecutivo risulta pertanto così composto:

- a. il Sindaco, che ne fa parte di diritto o suo delegato;
- b. due rappresentanti nominati dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 5 punto c.;
- c. un rappresentante designato dai Comitati di Frazione;
- d. un rappresentante designato dalle Istituzioni Scolastiche statali e non statali presenti sul territorio;
- e. sei rappresentanti delle Società/Associazioni sportive eletti dai e tra i rappresentati delle Società/Associazioni presenti nella Consulta, attraverso elezioni a scrutinio segreto;

Detti membri sono eletti nella seduta indetta per l'elezione del Presidente, una volta che questa si è conclusa positivamente, sulla base di libere candidature tra tutti i componenti della Consulta e in base al numero di voti ottenuti.

Nelle votazioni per l'elezione dell'Esecutivo possono esprimersi tre preferenze.

Non può verificarsi che siano presenti nell'Esecutivo più di due rappresentanti di Associazioni/Società monosportive collegate alla medesima disciplina.

In caso di dimissioni di un consigliere eletto dalle Associazioni Sportive, si provvederà alla sua surroga con il primo dei non eletti; qualora esistessero candidati eletti con parità di voti, si passerà al ballottaggio tra coloro che hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze.

Il Presidente della Consulta presiede anche l'Esecutivo.

ART. 7 – COMPETENZE DELLA CONSULTA

La Consulta Sportiva:

- a) elegge il Presidente e il Vice Presidente;

- b) esamina e suggerisce eventuali modifiche e proposte per l'attività annuale predisposta del Comune;
- c) sensibilizza le forze economiche e sociali verso le tematiche dello sport;
- d) formula analisi e proposte su problemi generali dello sport, quali la diffusione dell'attività sportiva a tutti i livelli, promozione dell'associazionismo sportivo, promozione attività sportiva all'interno del sistema scolastico;
- e) collabora con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di eventi e manifestazioni sportivi;
- f) propone iniziative tese a rendere la pratica motoria sportiva e ricreativa accessibile a tutti i cittadini;
- g) rafforza i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado e con il mondo della terza età, promovendo iniziative che diffondano l'educazione sportiva e la cultura della motricità.

ART. 8 - CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA E DELL'ESECUTIVO – SEGRETERIA

La Consulta è convocata dal Presidente in concomitanza della programmazione annuale delle iniziative e delle manifestazioni sportive con le modalità di cui al punto 2 del presente articolo.

1. La Consulta e l'Esecutivo si riuniscono di norma dal Presidente e anche su richiesta del Sindaco o dell'Assessore allo Sport o del Consigliere delegato allo Sport o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.
2. La convocazione dovrà essere inviata con 7 giorni di preavviso, con comunicazione scritta, tramite lettera o email, recante l'indicazione del luogo e della data della riunione, nonché degli argomenti da trattare. L'Ufficio Sport provvede ad inviare le convocazioni. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata dal Presidente almeno 24 ore prima della data prevista. Nello stesso termine potrà essere eventualmente integrato l'ordine del giorno.
3. I rappresentanti di altre associazioni possono partecipare alla Consulta su specifico invito del Presidente, in accordo con il Comune e solo se abbiano uno specifico interesse sull'argomento in discussione.
4. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dall'Ufficio Sport.
5. Il Segretario assiste alle riunioni della Consulta e ne redige il verbale.
6. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e viene approvato nella seduta successiva: copia dello stesso viene inviata a tutti i componenti della Consulta, presenti e assenti, ai Presidenti di Commissione.

ART. 9 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA CONSULTA E DELL'ESECUTIVO

1. L'Assemblea e l'Esecutivo, presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci, sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in prima convocazione e 1/3 dei componenti in seconda convocazione che dovrà essere prevista in orario diverso. Vengono discussi e votati gli argomenti posti all'ordine del giorno. Spetta al Presidente stabilire se gli argomenti inseriti nelle "Varie" vadano messi a votazione o siano da rimandare alla Assemblea successiva.
2. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
3. La Consulta esprime i propri pareri a votazione palese, a maggioranza dei presenti al momento della votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Non è ammesso il voto per delega.
5. L'Esecutivo predisponde annualmente una relazione iniziale ed una conclusiva da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, tale relazione verrà inviata all'Amministrazione Comunale

ART. 10 – DECADENZA E DIMISSIONI DELLA CONSULTA SPORTIVA

I membri della Consulta Sportiva sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 3 (tre) assenze ingiustificate o per incompatibilità di cui al successivo art. 11.

I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti nominati dallo stesso Ente/Società/Associazione cui apparteneva il membro dimissionario o decaduto.

In caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro appartenente al proprio Ente/Società/Associazione previa comunicazione scritta al Presidente della Consulta.

ART. 11 - INCOMPATIBILITÀ

Non possono far parte della Consulta coloro che abbiano macchiato l'onore dello sport mediante atti illeciti e per questi siano stati puniti dalla giustizia ordinaria e/o sportiva con sentenza/provvedimento divenuto esecutivo.

ART. 12 – MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento potrà avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 13 – NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si osservano le leggi e i principi generali dell'ordinamento giuridico.